

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2009, n. 910

DGR 968/2007 'Revisione del sistema regionale di accreditamento approvazione direttiva per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 1/2009;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006, n. 93 - Approvazione Piano di Indirizzo Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17/12/2007, come modificata con delibere n. 401 del 26/05/2008 e n. 1013 del 01/12/08, con la quale è stata approvata la direttiva per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Considerato che da parte dell'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) e del Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani (C.I.P.A.T.) è pervenuta la richiesta di riconoscimento del modello europeo CAF (Common Assessment Framework), quale sistema di qualità valido per le istituzioni scolastiche ai fini del dispositivo regionale di accREDITamento;

Rilevato che tale modello risulta idoneo quale sistema di qualità per le istituzioni scolastiche ai fini del dispositivo regionale di accREDITamento;

Ritenuto opportuno quindi inserire nell'allegato A della DGR 968/07 e s.m.i., il modello europeo CAF (Common Assessment Framework), quale sistema di qualità valido per le istituzioni scolastiche, ai fini del dispositivo regionale di accREDITamento;

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad alcune integrazioni nell'allegato A della DGR 968/07 e s.m.i., come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la LR 23/07 e s.m.i.;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, le integrazioni all'allegato A "*Requisiti e modalità tecniche per l'accREDITamento degli organismi formativi e modalità di verifica*", della delibera G.R. n. 968/07 e s.m.i., così come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett.f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1**Integrazioni alla direttiva (Allegato A DGR 968/07 e s.m.i.)**

- All'articolo 4 "Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi"

- Requisito 1.2.5 sostituire il periodo riportato nella colonna "Tipologie di evidenze" "Certificazione dei dati di bilancio sottoscritta da un revisore contabile" con il seguente:

"Certificazione dei dati di bilancio inseriti nel sistema informativo regionale, redatta su modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile iscritto all'albo. Per gli Istituti scolastici la certificazione può essere sottoscritta da un revisore di nomina MIUR o MEF"

- Requisito 1.3.5 sostituire l'inciso riportato nelle colonne con il seguente:

"Successivamente alla formale approvazione degli standard inerenti il sistema regionale delle competenze diventerà attivo anche il seguente ulteriore parametro nell'ambito del requisito 1.3: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate – L'attivazione della figura verrà comunicata agli Organismi Formativi con atto del competente Settore Regionale"

- Requisito 1.4 sostituire nella colonna "contenuto del requisito" il primo punto "La certificazione deve essere rilasciata ISO UNI 9001:2000 o 9000:2000" con il seguente:

"La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati SINCERT o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo uno dei seguenti modelli: ISO UNI 9001:2000 o 9000:2000 , EFQM e CAF per le Pubbliche Amministrazioni"

- Requisito 1.4 sostituire nella colonna "contenuto del requisito" il secondo punto "Nel Manuale di Gestione della Qualità cui all'art. 17 della l.r. 32/2002)" con il seguente:

"Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta agli organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui all'art. 17 della l.r. 32/2002)"

- All'articolo 7.2 "sistema di controlli"

- Sostituire, sotto il punto "c) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.", il paragrafo :

"I controlli di cui al punto a) sono condotti:

1) mediante verifica annuale on desk

4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento."

con il seguente :

"I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse; la tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto entro 1 anno + 30 giorni (solari), a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare; per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 2) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i 3 requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana (direttamente importati dal sistema informativo regionale delle attività formative o, in caso di attività non inseribili in tale SI, inserite direttamente dagli organismi interessati). Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema di controlli saranno effettuate, nel mese di marzo di ogni anno, le estrazioni dal sistema informativo ed il relativo calcolo degli indici soglia per tutti gli Organismi accreditati, con riferimento quindi alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.
- 3) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. Ciascun organismo deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottat. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente direttiva;
- 4) mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.”

➤ All'articolo 7.3 “Verifiche periodiche finalizzate al mantenimento dell'accreditamento”

- Sostituire, il punto :

“I la non conformità riguarda al massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

le non conformità vengono segnalate fino alla risoluzione della/e non conformità;”

con il seguente :

“I la non conformità riguarda al massimo due requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

le non conformità possono essere rilevate durante le verifiche on desk o durante le verifiche periodiche di audit. Le non conformità sono comunicate all'organismo formativo dal soggetto terzo con indicazione dei i tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse (nel caso di verifiche periodiche di audit le non conformità sono segnalate nel verbale unitamente ai tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, il soggetto terzo verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo da parte del soggetto terzo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, il soggetto terzo provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla *sospensione* dell'accreditamento dell'organismo fino alla risoluzione della/e non conformità;”

➤ L'art. 12 "Accreditamento e candidature su bandi pubblici per attività formative" viene così sostituito:

"Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto gli organismi che abbiano ottenuto l'accREDITamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'organismo deve essere accreditato, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

Nelle procedure di appalto di servizi, l'accREDITamento non è richiesto quale requisito di accesso. I soggetti aggiudicatari devono comunque risultare in regola con la normativa relativa all'accREDITamento prima della emanazione del decreto di aggiudicazione definitiva.

La data di accREDITamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accREDITamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli organismi accreditati."